

Cagliari, 21 Settembre 2020

**AL PERSONALE DOCENTE
PERSONALE ATA
ALLA DSGA
SITO WEB**

OGGETTO: PIANO GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Visto l'assetto organizzativo del personale scolastico docente e non docente;

Visto il regolamento d'istituto vigente, si forniscono in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

SEZIONE 1 VIGILANZA SUGLI ALUNNI

1. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

(il Quadro normativo e giurisprudenziale).

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano, dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti infortunistiche), civile, amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa ha fondamento nell'articolo 28 della Costituzione: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici". La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi.

In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento attraverso la Corte dei Conti (danno erariale). La cosiddetta "culpa in vigilando" dei dipendenti prevede responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza sugli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari. L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che condizionano l'intensità dell'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite al di fuori dell'edificio scolastico che potranno essere effettuate solo dopo essere stati autorizzati dalla Dirigente Scolastica e previa compilazione dell'autorizzazione da parte dei genitori/tutori/affidatari all'uscita/spostamenti con relativa sottoscrizione della nomina da parte del personale docente coinvolto.

1.1 I profili di responsabilità.

La dirigente scolastica ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola. La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt.

2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento; è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. Inoltre, l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. **Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.** Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se ha precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

2. Vigilanza dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l'ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. **Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

3. Vigilanza nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, l'insegnante attenderà il collega prima di spostarsi in un'altra classe; in caso di necessità sarà tenuto ad avvisare il collaboratore scolastico che vigilerà sugli alunni per il tempo strettamente necessario. In tal modo si attiverà un movimento a catena che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Sempre per favorire il cambio di turno tra i professori, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso ai Referenti di sede. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di Antincendio e/o di Primo Soccorso), sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per compiti istituzionali ad essi formalmente affidati, per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

4. Vigilanza durante l'intervallo/ricreazione

Al fine di regolamentare la vigilanza sulle alunne e sugli alunni durante gli intervalli-ricreazione - **che saranno ripristinati dopo il periodo emergenziale**, si dispone che detta vigilanza venga effettuata nei rispettivi piani (anditi, aule, bagni etc.) e nel cortile interno (laddove sussistano le condizioni per effettuare). I collaboratori scolastici, durante gli intervalli, vigileranno, in collaborazione con i docenti, i piani di competenza (anditi, aule, bagni), anche al fine di far rispettare il divieto assoluto di fumo (per l'osservanza del quale si rimanda alla specifica sezione della presente circolare). Dai medesimi docenti e collaboratori scolastici eventuali infrazioni di legge commesse dagli alunni dovranno essere tempestivamente segnalate al

dirigente scolastico e/o ai suoi collaboratori per i provvedimenti di competenza. Il suddetto personale scolastico dovrà essere presente, a partire dall'inizio della ricreazione, nei piani di pertinenza e vigilare sugli alunni che vi sostano o vi transitano.

5. Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio sia presente il collaboratore scolastico al momento presente in guardiola piano terra, con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio. Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti a favorire un'ordinata uscita degli alunni dalle classi, nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale anti Covid - 19, non prima del suono della campanella di ogni turno, compreso quello terminale, accompagnando gli alunni fino all'uscita.

6. Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso” La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, coadiuvato, in caso di necessità, dal collaboratore scolastico all'uopo incaricato.

7. Vigilanza durante lo spostamento degli alunni

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante in orario.

8. Vigilanza durante le visite guidate

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

9. Vigilanza alunni durante il periodo emergenziale – COVID_19

Si rimanda al protocollo COVID_19 già pubblicato in circolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Rossi